

**CASA DI RIPOSO  
DI ASIAGO**

**VERBALE DI  
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE**

Adottato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto organico dell'Ente.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre.

**OGGETTO: DEFINIZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO ANNO 2020**

**IL PRESIDENTE**

Premesso che con delibera n. 116 del 30.12.2009 è stato definito, in attuazione del CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31.7.2009, il fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2009, distinto nelle due categorie riferite a risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili;

Visto quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del D.L.vo n. 75/2017 secondo cui per il 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Dato atto che per l'anno 2016 tale fondo ammontava ad € 3.141,53;

Richiamata la deliberazione n. 38 in data 27.12.2017 con la quale si determinava l'ammontare del fondo per il trattamento economico accessorio relativo all'anno 2017, secondo le modalità ivi indicate;

Visto l'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del C.C.N.L. funzioni locali, che stabilisce che "omissis nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.";

Che si è quindi provveduto a calcolare ed accantonare tale ammontare, che risulta essere pari ad € 573,25;

Visto altresì il comma 2 lett. a) del predetto art. 67 del CCNL funzioni locali e provveduto a calcolare il relativo incremento del fondo risorse decentrate che risulta essere pari ad € 1.462,66.=, somma derivante dall'importo di € 83,20 moltiplicato per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (n. unità 17,58);

Constatata quindi per quanto suesposto la necessità di rideterminare il fondo in trattazione;

Ricordato che detto fondo è destinato a finanziare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale, i costi relativi alle progressioni economiche, all'indennità di comparto ed alla retribuzione di posizione e di risultato negli enti con dirigenza – con la parte delle risorse stabili -, all'indennità di turno, infermieristica, di rischio ed alla produttività – con la parte delle risorse variabili;

Ricordato ancora che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999, valido per la parte normativa nel quadriennio 1998-2001 e per la parte economica per il biennio 1998-1999 le risorse di cui all'art. 15 del medesimo CCNL non finanziano il lavoro straordinario, risultando detto istituto regolato dall'art. 14 di detto CCNL integrato dall'art. 38 del CCNL sottoscritto il 14.9.2000 (code contrattuali);

Raccolto il parere favorevole del Segretario-Direttore;

Visto il dispositivo di cui all'art. 10 del nuovo Statuto in vigore, approvato con Decreto Dirigenziale (della Direzione Regionale per i Servizi Sociali) n. 88 del 20.09.2018;


### **DELIBERA**

- 1) di definire, per quanto sopra, in €. 44.371,63.= l'ammontare del fondo per il trattamento economico accessorio – anno 2020, distinto nelle due categorie riferite a risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili, ma gestito in maniera unitaria;
- 2) di precisare che l'ammontare del fondo per il trattamento economico accessorio, così come sopra previsto, potrà essere oggetto di modifica qualora pervenissero indicazioni diverse da parte delle Autorità competenti;
- 3) di far fronte alla spesa prevista di €. 44.371,63.=, così come individuata al precedente punto 1) con imputazione al conto economico "Oneri trattamento economico accessorio" del bilancio economico previsionale 2020;
- 4) di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento nella sua prossima seduta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto in vigore;
- 5) di indicare che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione in analogia a quanto previsto dall'art. 134, comma 3° del D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i..


Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Sig. Carlo Arduini





**IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE**  
Dr. Francesco Strazzabosco



.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo di questo Ente nel giorno 5 GEN 2021  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Asiago, li 5 GEN 2021



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**



.....

Ritirato dall'Albo dell'Ente il \_\_\_\_\_

**L'IMPIEGATA ADDETTA**



\_\_\_\_\_